

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4314 del 04/11/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA BRIANZI MARIO LUIGI. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), VIA CASTEL SAN GIOVANNI N. 7
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4419 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **BRIANZI MARIO LUIGI**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), VIA CASTEL SAN GIOVANNI n° 7.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **BRIANZI MARIO LUIGI**, avente sede legale in Borgonovo Val Tidone, Via Castel San Giovanni n° 7, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone, e trasmessa dallo stesso con nota del 07/08/2015, prot. n° 8373 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 10/08/2015 con prot. n° 51525), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Via Castel San Giovanni n° 7;

Rilevato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico (costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche) in pubblica fognatura precedentemente autorizzato dal Comune di Borgonovo Val Tidone con atto del 22/10/2012, prot. n° 10339;;

Vista, altresì, la nota 11/09/2015, prot. n° 9613 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 55830), con la quale il Comune di Borgonovo Val Tidone ha fornito chiarimento in merito alla natura dello scarico di acque reflue;

Verificato che:

- le acque reflue di prima pioggia vengono trattate mediante un impianto costituito da un separatore fanghi e oli;
- il pozzetto di prelievo fiscale è posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia ed indicato con la sigla "PC" nel Disegno n° 1968-07B del 15/05/2012 allegato all'istanza di AUA;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Borgonovo Val Tidone con note del 25/02/2016, prot. n° 2577 (acquisita agli atti di ARPAE il 26/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/1762), del 15/03/2016, prot. n° 3382 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/2557) e del 15/10/2016, prot. n° 11121 (acquisita agli atti di ARPAE il 17/10/2016 con prot. n° PGPC/2016/11363);

Preso atto che il Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota provinciale del 1 ottobre 2015 prot. n. 56155) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo, revizionato con DD n. 75 del 13 luglio 2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BRIANZI MARIO LUIGI** per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Via Castel San Giovanni n° 7;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BRIANZI MARIO LUIGI** (C. FISC. BRNMLG55M22B025P) per lo svolgimento dell'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Via Castel San Giovanni n° 7 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
2. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche**, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:

- Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
 - COD: ≤ 500 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
- e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento, nonché puliti con regolarità i filtri a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) l'area interessata dall'impianto di trattamento dovrà essere mantenuta sgombra e facilmente ispezionabile;
- g) le zone di piazzale le cui acque meteoriche non afferiscono all'impianto di trattamento non dovranno essere interessate da attività che possano rilasciare sostanze inquinanti;
- h) le condotte fognarie dell'impianto dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione asportando il materiale sedimentato;
- i) il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere mantenuto sempre in funzione;
- j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Borgonovo Val Tidone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- k) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Borgonovo Val Tidone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Borgonovo Val Tidone con atto del 22/10/2012, prot. n° 10339;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che

all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.